

Roma, li 02 agosto 2012
Prot. 17/06/SG

INPS
Direttore Generale
Dott. Mauro Nori

INPS
Direttore Centrale
Dott. Gabriele Uselli

p.n. Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Prof.ssa Elsa Fornero

p.n. Presidente INPS
Dott. Antonio Mastropasqua

p.n. Confsal
Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi

p.c. ASSTRA
Presidente
Prof. Marcello Panettoni

p.c. ANAV
Presidente
Dott. Nicola Biscotti

**Oggetto: Regole Pensionistiche per il Personale Viaggiante del TPL
Messaggio INPS n. 11010 del 2 luglio 2012**

Si riscontra il Messaggio INPS richiamato in oggetto per contestarne la legittimità ed il merito in relazione alle condizioni introdotte *tout à coup* per determinare i requisiti indispensabili, al Personale Viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per accedere alla pensione di vecchiaia.

La Scrivente Segreteria Generale FAST-CONFSAL ritiene infatti che i contenuti del Messaggio di cui trattasi siano in palese contrasto con quanto riportato nell'art. 5 comma 2 del D.L.vo n.503/92 e con la legge 28 luglio 1961, n. 830. Conseguentemente risultano privi di ogni fondamento giuridico i vincoli strumentali introdotti, in forma dissimulata, ai quali deve sottostare il Personale Viaggiante del TPL per accedere al pensionamento di vecchiaia.

Da una lettura appena attenta infatti del Messaggio INPS n. 11010 del 2 luglio 2012, si desume che si voglia estendere, senza conforto legislativo alcuno ed a nostro

giudizio un po' maldestramente, la normativa dettata dal D.L.vo 67/2011 ai pensionamenti di vecchiaia ordinari, almeno per quanto attiene al concetto espresso sulla prevalenza contributiva. Appare priva di fondamento anche l'esemplificazione rivolta ai lavoratori che, pur rispettosi del concetto della prevalenza contributiva di per se illegittimo, perderebbero il diritto al pensionamento di vecchiaia a 55/60 anni, a seconda del genere, per una perlomeno bizzarra interpretazione del concetto della stabilità nello svolgimento delle mansioni, che impedirebbe l'accesso alla quiescenza anche a lavoratori che hanno magari subito periodi transitori di inidoneità o che siano stati utilizzati in settori diversi sia pur per tempi brevi.

Parimenti riteniamo debba essere considerata una effrazione inutile pure il malcelato tentativo di scaricare sui lavoratori le responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci sulle attestazioni rese dai datori di lavoro, prevedendo anche a loro carico l'obbligo di autocertificazione; verifiche e controlli che competono piuttosto all'INPS ed al Ministero del Lavoro.

La Scrivente Segreteria Generale FAST - CONF.SAL chiede quindi, in relazione a quanto esposto, il ritiro immediato del Messaggio e l'emanazione di un provvedimento che nei contenuti sia rispettoso dei dettami di legge citati, significando che in assenza di riscontro si attueranno le iniziative sindacali e legali necessarie affinché vengano ripristinati per il Personale Viaggiante i termini di legge per accedere alla pensione di vecchiaia.

Si coglie l'occasione per inviare i saluti più distinti.

Il Segretario Generale
Pietro Serbassi



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Serbassi", written in a cursive style.